

CORSO DI AGGIORNAMENTO 10 LUGLIO 2023

MOD 5, ISCRIZIONI E CONTRIBUTI

Relatore: Paola Ilarioni



ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE problematiche e casi particolari



Obbligo di comunicazione di iscrizione in un Albo professionale

Art. 2 Regolamento Unico Previdenza Forense

- 1) I Consigli dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti nell'Albo speciale danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli Albi entro 30 giorni dalla delibera;
- 2) L'avvocato iscritto in un Albo è, comunque, tenuto a registrarsi nell'apposita sezione del sito della Cassa, entro il termine di invio della prima dichiarazione annuale (mod. 5). L'iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.
- 3) I Consigli dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti nell'Albo speciale danno notizia alla Cassa, delle cancellazioni e delle sospensioni e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi, entro 30 giorni dalla delibera esclusivamente in via telematica.

ISCRIZIONE ALLA CASSA

Iscrizione obbligatoria alla Cassa

Art. 1 Regolamento Unico Previdenza Forense

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Unico della Previdenza Forense:

- 1) per tutti gli **avvocati iscritti in un Albo** professionale;
- 2) per tutti gli **iscritti agli Albi Forensi** anche se iscritti contemporaneamente **in altri Albi professionali**;
- 3) per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di **Magistrato Onorario**. (decreto legislativo 13.07.2017 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni);
- 4) per gli iscritti ad un Albo forense che esercitano l'**attività professionale** in modo concorrente o esclusivo in un altro **Stato Membro della Unione Europea**, si applicano i Regolamenti comunitari nr. 883 del 29.04.2004 e nr. 987 del 16.06.2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

Iscrizione facoltativa alla Cassa

Art. 5 Regolamento Unico della Previdenza Forense

- 1) L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli **iscritti nel Registro dei praticanti abilitati o meno**, può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia svolto il tirocinio, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
- 2) Può essere richiesta per un massimo di 6 anni anche non consecutivi come da disposizione dell'art. 5 del Regolamento Unico della Previdenza Forense. La decorrenza della iscrizione alla Cassa può non coincidere con il primo anno di iscrizione al Registro.

Iscrizione alla Cassa: comunicazione

L'iscrizione è deliberata d'ufficio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di iscrizione all'Albo Forense (infrazionabilità dell'anno anche ai fini contributivi) a seguito della comunicazione del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti presso le superiori Giurisdizioni (cd. Cassazionisti)

L'iscrizione è comunicata con l'indicazione della contribuzione dovuta e dei termini per chiedere la **retrodatazione** dell'iscrizione alla Cassa e **il beneficio per gli ultraquarantenni**

Retrodatazione della iscrizione alla Cassa

Art. 3 Regolamento Unico della Previdenza Forense

Richiesta

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Unico della Previdenza Forense è data facoltà di retrodatare l'iscrizione,

- a tutti gli avvocati iscritti per la prima volta alla Cassa,
- entro 6 mesi dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa,
- mediante il modulo da inviare telematicamente, reperibile sul sito www.cassaforense.it nella sezione accessi riservati – istanze on line utilizzando il proprio codice meccanografico e codice Pin
- per recuperare il periodo del praticantato con o senza abilitazione per un massimo di 5 anni indicando per gli stessi il reddito netto professionale e il volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva.

Retrodatazione della iscrizione alla Cassa

Art. 3 Regolamento Unico della Previdenza Forense

Perfezionamento

A pena di decadenza dal diritto alla retrodatazione l'avvocato deve versare entro **6 mesi l'intera contribuzione** richiesta,

nello stesso termine dei **6 mesi** può chiedere il pagamento dilazionato al massimo in 3 rate con l'interesse annuale del 5%; la riscossione avviene in tre anni consecutivi alle scadenze del 31 ottobre.

Retrodatazione della iscrizione alla Cassa

Art. 3 Regolamento Unico della Previdenza Forense

Finalità

La **retrodatazione** anticipa la data di decorrenza della iscrizione alla Cassa e gli anni sono considerati, a tutti gli effetti, anni di anzianità contributiva ai fini previdenziali.

Differenze con altri istituti facoltativi/volontari

Differisce dal **riscatto** che non modifica la data di decorrenza di iscrizione alla Cassa ma aggiunge anni di anzianità ai fini previdenziali.

Differisce dall'**integrazione al minimo** che consente per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa, ai percettori di reddito professionale inferiore ad euro 10.300,00 di versare il contributo al fine del riconoscimento dell'intera annualità ai fini previdenziali.

Differisce dal **contributo soggettivo modulare** che consente su base volontaria di incrementare il montante individuale su cui calcolare una quota aggiuntiva al trattamento pensionistico.

Iscrizione ultraquarantenni

Art. 4 Regolamento Unico della Previdenza Forense

Richiesta

L'art. 4 del Regolamento Unico della Previdenza Forense prevede un istituto particolare per gli **ultraquarantenni**,

per l'**avvocato** e il **praticante con o senza abilitazione** che, con età maggiore ai 40 anni alla data decorrenza dell'iscrizione alla Cassa ne fa richiesta **entro 6 mesi** dalla comunicazione di iscrizione,

mediante il modulo, reperibile sul sito www.cassaforense.it nella sezione accessi riservati utilizzando il proprio codice meccanografico e codice Pin da inviare telematicamente.

Il costo del beneficio della **speciale contribuzione** è pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo dell'anno di decorrenza dell'iscrizione. Iscrizione Cassa 2023 costo per anno (€ 3.185,00 + € 770,00 = € 3.955,00 x 2 = € 7.910,00).

Iscrizione ultraquarantenni

Art. 4 Regolamento Unico della Previdenza Forense

Perfezionamento

A pena di decadenza dal diritto l'avvocato e/o il praticante deve versare entro **6 mesi la speciale contribuzione** richiesta,

nello stesso termine dei **6 mesi** può chiedere il pagamento dilazionato al massimo in 3 rate con l'interesse annuale del 5%; la riscossione avviene in tre anni consecutivi alle scadenze del 31 ottobre.

Iscrizione ultraquarantenni

Art. 4 Regolamento Unico della Previdenza Forense

Finalità

Consente di accedere alle **pensioni di inabilità e invalidità**; l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al quarantesimo anno di età, requisito necessario per il riconoscimento del trattamento pensionistico, concorrendo gli altri requisiti;

Consente per il coniuge superstite di accedere alla **pensione indiretta**; l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al quarantesimo anno di età, requisito necessario per il riconoscimento del trattamento pensionistico al coniuge superstite, concorrendo gli altri requisiti;

Consente per le **pensioni di vecchiaia** di completare l'anzianità minima necessaria per il diritto alla pensione di vecchiaia, non anche al fine del calcolo (esempio 4 anni di beneficio concorrono al raggiungimento dei 35 anni di contribuzione ma il calcolo viene effettuato su 31)

CANCELLAZIONE DALLA CASSA



Cancellazione dalla Cassa Avvocato

Art. 6 Regolamento Unico della Previdenza Forense

La cancellazione dalla Cassa viene deliberata d'ufficio:

- 1) a decorrere dalla data di ultima cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi;
- 2) a decorrere dalla data di sospensione volontaria richiesta ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Legge n. 247/2012;
- 3) a decorrere dalla data di sospensione obbligatoria richiesta ai sensi dell'art. 20 comma 1 della Legge n.247/2012, salva espressa volontà di mantenere l'iscrizione alla Cassa (art. 81 Regolamento Unico della previdenza Forense)

Cancellazione dalla Cassa Avvocato iscritto in un Elenco Speciale

Art. 6 Regolamento Unico della Previdenza Forense

La cancellazione dalla Cassa viene deliberata d'ufficio a seguito di cancellazione dall'Albo ordinario per:

- 1) iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo ordinario degli **Avvocati docenti universitari** nel limitato periodo del regime contrattuale del tempo pieno;
- 2) iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano **attività legale per conto degli Enti Pubblici**.

Cancellazione dalla Cassa Forense

Avvocato

D'ufficio

con decorrenza:

dalla data di
ultima
cancellazione da
tutti gli Albi
forensi

dalla data di
sospensione
obbligatoria o
volontaria
dall'Albo

Effetti

cancellazione:

Infrazionabilità della
contribuzione - non
dovuta a partire dal
primo anno successivo
a quello della
cancellazione

Eccezioni

nel caso di **prima iscrizione**
all'Albo con cancellazione
entro i successivi sei mesi,
con redditi a zero senza
avere beneficiato di alcuna
assistenza e/o previdenza

Cancellazione dalla Cassa

Praticante

La cancellazione dalla Cassa del Praticante viene deliberata:

- 1) d'ufficio, in caso di cancellazione dell'iscritto dal Registro dei praticanti da parte del Consiglio dell'Ordine;
- 2) d'ufficio dopo 6 anni di iscrizione alla Cassa;
- 3) a domanda dell'interessato e comunque non oltre la previsione dei sei anni.

Cancellazione dalla Cassa Forense

Praticanti

D'ufficio

con decorrenza:

dalla data di
cancellazione
dal Registro dei
praticanti

decorsi 6 anni
dalla data di
iscrizione alla
Cassa, non seguita
da iscrizione
all'Albo

A domanda

con
decorrenza:

dalla data di
presentazione
della domanda

Effetti

Cancellazione:

infrazionabilità della
contribuzione non
dovuta a partire dal
primo anno
successivo a quello
della cancellazione

Eccezioni

revoca iscrizione
Cassa se richiesta
entro 6 mesi dalla
comunicazione senza
avere beneficiato di
alcuna previdenza e/o
assistenza

CONTRIBUTI

Modalità di pagamento

Contributi

Art. 16 del Regolamento Unico della Previdenza Forense

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti obbligatoriamente al pagamento del:

- 1) **Contributo soggettivo** nella misura del 15% del reddito netto professionale fermo restando il contributo minimo;
- 2) **Contributo integrativo** nella misura del 4% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva fermo restando il contributo minimo (sospeso dal 2018 al 2022);
- 3) **Contributo di maternità** variabile determinato annualmente per la copertura finanziaria delle indennità di maternità erogate.

Contributi minimi

Art. 24 del Regolamento Unico della Previdenza Forense

Il contributo soggettivo prevede il pagamento di un **importo minimo annuo** indipendentemente dal reddito e dal volume d'affari prodotto.

Il **contributo minimo soggettivo** è fissato in € 2.945,00 per l'anno 2022 (mod. 5/2023) ed assorbe la contribuzione soggettiva dovuta fino all'importo di euro 19.633,00 percentuale contributiva del 15%.

Il **contributo minimo soggettivo** è fissato in € 3.185,00 per l'anno 2023 (mod. 5/2024) ed assorbe la contribuzione soggettiva dovuta fino all'importo di € 21.233,00, percentuale contributiva del 15%.

Il **contributo minimo integrativo** è stato sospeso per gli anni dal 2018 al 2022; per tali anni resta, comunque, dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA; **per l'anno 2023** la misura del contributo è pari ad € 770,00.

Il **contributo annuo di maternità**, dovuto da tutti gli iscritti compresi i pensionati di vecchiaia, è determinato in misura fissa dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e riscosso ordinariamente con l'ultima rata dei contributi minimi dell'anno in corso - anno 2022 € 81,97 - **anno 2023** da determinare, da riscuotere con la rata del 30 settembre 2023.

Contributi minimi e agevolazioni per i primi anni di iscrizione

Art. 24 del Regolamento Unico della Previdenza

Il contributo minimo soggettivo del 2023, di € 3.185,00 nella misura intera, è ridotto al 50% per i primi 6 anni nel caso di decorrenza della iscrizione alla Cassa prima dei 35 anni di età ed è pari a € 1.592,50; restano ferme le percentuali in autoliquidazione del 15 fino al tetto oltre il quale è dovuta la percentuale del 3.

Il contributo minimo soggettivo per i primi 8 anni di iscrizione se il reddito netto professionale è inferiore ad € 10.300,00 è dovuto nella misura di:

- € 796,25 per i primi 6 anni nel caso di decorrenza della iscrizione prima dei 35 anni;
- € 1.592,50 per i successivi 2 anni nel caso di decorrenza della iscrizione prima dei 35 anni;
- € 1.592,50 per i primi 8 anni nel caso di decorrenza della iscrizione dopo i 35 anni.

Il contributo versato in misura ridotta nel caso di reddito inferiore a € 10.300,00 assicura una anzianità previdenziale di mesi 6; ai fini assistenziali la garanzia è annuale.

Al fine del riconoscimento dell'intera annualità previdenziale è data possibilità di integrare il versamento di € 796,25 o di € 1.592,50 entro l'ottavo anno di iscrizione alla Cassa (es. iscritto Cassa 2015, ottavo anno 2022, termine ultimo per integrazione 31/12/2023, modello 5/2023).

Pagamento dei contributi minimi

Art. 25 del Regolamento Unico della Previdenza Forense

I contributi minimi obbligatori sono riscossi **in quattro rate** nell'anno di riferimento, alle scadenze ordinarie del:

- 28 febbraio
- 30 aprile
- 30 giugno
- 30 settembre

Con la rata di settembre, a seguito delle approvazioni ministeriali sulla misura del contributo, viene richiesta l'integrazione della rivalutazione rispetto all'anno precedente della contribuzione minima, oltre il contributo di maternità.

Il termine di pagamento che cade in giorno festivo o semifestivo è prorogato al primo giorno utile successivo alla festività.

Esonero dal versamento dei contributi minimi

Art. 27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense

Nei casi previsti dall'art. 21, comma 7, della legge 247/2012 tutti gli iscritti alla Cassa, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, possono ottenere l'esonero dal pagamento dei contributi minimi, fermo restando il pagamento in autoliquidazione del contributo soggettivo e integrativo rapportato all'effettivo reddito e volume d'affari dichiarato e secondo le aliquote previste (15% per il contributo soggettivo e 4% per il contributo integrativo); resta dovuto il contributo di maternità.

Il beneficio è riconosciuto per un solo anno, nell'arco dell'intero periodo di iscrizione alla Cassa, nel caso di malattia propria o di assistenza a congiunto o per tre anni in caso di maternità o adozione.

L'anno oggetto di esonero è interamente valido ai fini pensionistici.

La domanda deve essere inviata con modalità telematica mediante accesso riservato al sito www.cassaforense.it, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, utilizzando il proprio codice meccanografico e Pin.

La Giunta Esecutiva delibera l'accoglimento alla verifica del possesso dei requisiti.

MODELLO 5



La Comunicazione Obbligatoria

Modello 5

Art. 17 Legge 20/09/1980, n. 576:

«Riforma del sistema previdenziale forense»

Art. 9 Legge 11/02/1992, n. 141:

«Modifiche ed integrazioni alla Legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori»

Art. 7:

«Regolamento Unico della Previdenza Forense»

in vigore dal 1° gennaio 2021

Obbligo dichiarativo

Art. 17 Legge n. 576/1980 e Art. 7 del Regolamento Unico della Previdenza Forense

Soggetti obbligati: gli avvocati iscritti in un Albo professionale e i praticanti iscritti alla Cassa;

Oggetto della comunicazione: il reddito netto professionale dichiarato ai fini dell'Irpef e il volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva;

Termine di invio: 30 settembre dell'anno successivo alla produzione del reddito (mod. 5/2023 per l'anno 2022);

Modalità di invio: telematica attraverso la sezione «accessi riservati» sul sito www.cassaforense.it.

Obbligo contributivo

Art. 18 Legge n. 576/1980 e Art. 28 del Regolamento Unico della Previdenza Forense

Soggetti obbligati: gli avvocati iscritti in un Albo professionale e i praticanti iscritti alla Cassa;

Oggetto della contribuzione: autoliquidazione del contributo soggettivo eccedente il minimo calcolato sul reddito netto professionale dichiarato ai fini dell'Irpef e autoliquidazione del contributo integrativo calcolato sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva (dal 2018 al 2022, modd. 5/2019-2023);

Termine di pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio, o in due rate di pari importo con scadenza 31 luglio e 31 dicembre;

Modalità di pagamento: mediante avvisi di pagamento pagoPA o con modello F24, da generare e stampare al termine della procedura di invio telematico del modello 5.

Per l'utilizzo del modello F24 (in compensazione), si deve accedere al sito Entratel o Fisconline, e procedere tramite F24Web (cfr. "[pagamenti contributi con F24 – aggiornamento 2023](#)"), ricopiando fedelmente i dati inseriti dalla Cassa nel modello F24 personalizzato e precompilato.

Contributi eccedenti il minimo autoliquidazione – mod.5

Art. 28 del Regolamento Unico della Previdenza Forense

Per l'anno 2022 (mod 5/2023)

- 1) il contributo minimo **soggettivo** assorbe la contribuzione fino all'importo del reddito professionale di € 19.633,00; in autoliquidazione **deve** essere versata l'eventuale eccedenza del 15% fino al tetto di € 107.000,00, oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%.
- 2) il contributo **integrativo è dovuto** nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA .
- 3) **è data facoltà**, agli avvocati che hanno un reddito inferiore ad euro 10.300,00 e che risultano iscritti alla Cassa nei primi 8 anni, di **integrare la contribuzione soggettiva minima** al fine di acquisire il riconoscimento dell'intera annualità ai fini pensionistici.
- 4) **è data facoltà** agli iscritti alla Cassa non ancora pensionati e **solo in autoliquidazione** di aderire e destinare una percentuale ricompresa fra l'1 e il 10 del reddito netto professionale, entro il tetto reddituale di euro 107.000,00 (anno 2022), alla contribuzione modulare al fine di incrementare il futuro trattamento pensionistico.

Pagamento dei contributi in autoliquidazione

Art. 28 del Regolamento Unico della Previdenza Forense

I contributi dovuti in autoliquidazione sono riscossi in due rate di pari importo o in unica soluzione alla scadenza della prima rata :

- 31 luglio
- 31 dicembre

Sempre entro il 31 dicembre è previsto il termine per il versamento del contributo modulare volontario e dell'integrazione del contributo minimo soggettivo al fine del riconoscimento dell'intera annualità ai fini previdenziali.

Il termine di pagamento che scade in giorno festivo o semifestivo è prorogato al primo giorno utile successivo alla festività.

Contributo soggettivo modulare volontario

Art. 20 del Regolamento Unico della Previdenza Forense

Gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità (fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia), possono, volontariamente, versare il contributo soggettivo modulare per finanziare una quota aggiuntiva di pensione, nella misura percentuale compresa fra l'1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale previsto anno per anno; nel 2022 mod 5/2023 tetto 107.000,00.

La volontà di contribuire **deve essere espressa in sede di compilazione del mod.5**, con l'indicazione della misura della percentuale scelta.

Tale percentuale potrà essere variata una sola volta, in aumento o in diminuzione prima della generazione del bollettino per il versamento (scad. 31 dicembre).

Non è consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo oltre la prevista scadenza vengono restituite.

Non esiste alcun obbligo di versamento in caso di adesione. L'adesione per un anno non comporta vincolo per gli anni successivi.

Integrazione del contributo minimo soggettivo

Art. 26 del Regolamento Unico della Previdenza Forense

Gli iscritti alla Cassa nei primi otto anni di iscrizione possono integrare, volontariamente – sempre nell’arco temporale dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi – il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità al fine del riconoscimento dell’intera annualità ai fini previdenziali.

Ai versamenti volontari non effettuati in autoliquidazione viene applicato l’interesse nella misura del 5% annuo a partire dal secondo anno successivo a quello di competenza. (es: integrazione contributo minimo relativo al 2020 se il versamento è effettuato entro il 31 dicembre 2021 con modello 5/2021, assenza di interesse, se effettuato il 31 dicembre 2023, interesse dal 1° gennaio 2022).

L’integrazione al contributo minimo soggettivo può riguardare l’intero periodo o uno o più anni.

Modalità di pagamento dei contributi

Contributo minimo soggettivo, integrativo e maternità:

- **PagoPa**
- **F24**

Retrodatazione e beneficio ultraquarantenni:

- **PagoPa**

Contributi in autoliquidazione:

- **PagoPa**
- **F24**

Contributo modulare volontario:

- **PagoPa**

Integrazione volontaria contributo minimo soggettivo:

- **PagoPa**
- **F24**

Il termine di pagamento che cade in giorno festivo o semifestivo è prorogato al primo giorno utile successivo alla festività.

Modello 5 bis

Art. 10 del Regolamento Unico della Previdenza Forense



Obbligo dichiarativo mod. 5 bis

Soggetti obbligati: gli studi associati e le Società tra professionisti (S.t.p) comprendenti almeno un soggetto obbligato all'invio del mod. 5 individuale.

Oggetto della comunicazione: le somme complessive dei redditi e dei volumi d'affari IVA di competenza di tutti i soci o associati iscritti alla Cassa, sia i redditi ed i volumi di affari IVA imputati ai singoli soci o associati.

Termine di invio: 30 settembre di ciascun anno.

Modalità di invio: in forma cartacea con raccomandata semplice.

Per ciascun studio associato e S.t.p. deve essere trasmesso alla Cassa un solo modello 5 bis al quale non è connesso alcun ulteriore versamento di contributi.

Modello 5 ter

Art. 3 Regolamento Società Tra Avvocati



Obbligo dichiarativo Mod. 5 ter

Soggetti obbligati: Società tra Avvocati (STA) che, a decorrere dal 2021 risultano iscritte, anche per frazione di anno, nella Sezione Speciale di un Albo Professionale; l'obbligo di invio permane fino all'anno successivo a quello della cancellazione dalla Sezione Speciale dell'Albo.

Oggetto della comunicazione: il volume d'affari complessivo conseguito ai fini dell'IVA. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative o se il volume d'affari IVA è inesistente; devono inoltre comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente.

Termine di invio: 30 settembre dell'anno relativo alla dichiarazione fiscale resa per l'anno precedente (mod. 5/2023 per l'anno 2022);

Modalità di invio: telematica attraverso la sezione «accessi riservati – Società Tra Avvocati» sul sito www.cassaforense.it, con il codice Pin e meccanografico rilasciato dopo l'accreditamento della Società tramite procedura disponibile sul sito.

Obbligo Contributivo Mod. 5 ter

Soggetti obbligati: Società tra Avvocati (STA) che a decorrere dal 2021 risultano iscritte, anche per frazione di anno, nella Sezione Speciale di un Albo professionale; l'obbligo di invio permane fino all'anno successivo a quello della cancellazione dalla Sezione Speciale dell'Albo;

Oggetto della contribuzione: autoliquidazione del contributo integrativo del 4% sul volume d'affari complessivo conseguito ai fini dell'IVA;

Termine di pagamento: in unica soluzione entro il 30 settembre;

Modalità di pagamento: mediante avvisi di pagamento pagoPa o con modello F24 da produrre e stampare al termine della procedura di invio telematico del Modello 5 ter.